



Ordinanza n. 153 del 22 Dicembre 2025

OGGETTO Aggiornamento dei diritti d'uso connessi ai traffici passeggeri e veicoli in imbarco e sbarco dal porto di Ancona.

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale, che attribuisce alle Autorità di Sistema portuale, oltre ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale anche quelli di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO il Piano Operativo Triennale 2025-2027 approvato dal Comitato di Gestione di questa AdSP con Delibera 37 del 24/06/2025 nel quale è prevista la realizzazione di numerosi interventi di carattere infrastrutturale e di fornitura servizi finalizzati al miglioramento complessivo delle capacità ricettive dei porti facenti parte del Sistema in relazione, in particolare, al traffico passeggeri;



CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema portuale, oltre ai servizi di interesse generale forniti a titolo oneroso all'utenza portuale (raccolta rifiuti prodotti dalle navi; servizio di rifornimento idrico alle navi, etc.), retribuiti a mezzo riscossione di apposite tariffe rende altresì una serie di ulteriori attività a favore dell'utenza portuale i cui oneri sono sopportati direttamente dall'Ente, trattandosi di servizi ed attività aventi carattere di indivisibilità e fruizione generalizzata, compreso quello relativo alla security portuale, in ossequio all'art. 6 della L. 84/94, i cui costi sono appostati regolarmente in bilancio;

VISTO il Regolamento (Ue) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, ed in particolare il considerando 12) del Regolamento sopra richiamato ove specifica che il Regolamento non impone limitazioni all'Ente gestore del porto nel predisporre il proprio sistema di tariffazione, purché i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale pagati dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi siano trasparenti, chiaramente identificabili e non discriminatori, e contribuiscano alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura e degli impianti di servizio e alla prestazione dei servizi necessari a compiere o facilitare le operazioni di trasporto all'interno dell'area portuale e nelle vie navigabili che danno accesso ai porti;

RICHIAMATO parimenti il considerando 47 del sopra citato Regolamento (Ue) 2017/352, che prevede che, per essere efficienti, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto dovrebbero essere fissati in modo trasparente coerentemente con la strategia commerciale e con i piani di investimento del porto e, ove pertinente, con i requisiti generali stabiliti nell'ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato;

RICHIAMATO inoltre il considerando 52 del sopra citato Regolamento (Ue) 2017/352, circa la necessità che gli utenti dei porti e le altre parti interessate siano consultati in merito agli aspetti essenziali relativi a un sano sviluppo del porto e delle relative politiche di tariffazione;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento UE n. 352/2017 relativo ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la effettiva trasparenza del procedimento di determinazione dei nuovi diritti portuali da applicare nei porti facenti parte della circoscrizione di questa AdSP, non si possa che assumere quale caposaldo di valutazione il complesso dei costi sostenuti e da sostenersi dall'Ente in attuazione dei programmi di sviluppo delle medesime infrastrutture portuali;



- CONSIDERATO** inoltre che i predetti diritti portuali, comprensivi anche del diritto di uso delle infrastrutture, devono essere stabiliti rispettando i principi della trasparenza, della obiettività e della non discriminazione oltre che essere proporzionati al costo del servizio fornito;
- RILEVATO** che il presente provvedimento è destinato alla individuazione dei diritti portuali, comprensivi dei cd. diritti d'uso delle infrastrutture, a titolo di corrispettivi per i servizi resi da porre a carico degli utenti del porto, e commisurati al traffico passeggeri (traghetti e navi da crociera) e a quello relativo ai veicoli in imbarco e sbarco;
- RICHIAMATA** la sentenza n. 586/2014 del C.d.S., circa la legittimità dell'addebito dell'onere di esazione dei diritti portuali (commisurati al traffico passeggeri e veicoli) alla Compagnie di Navigazione in qualità di utenti del porto;
- RILEVATO** che i diritti portuali stabiliti nel porto di Ancona con precedente ordinanza e da ultimo aggiornati con Ordinanza 8/2023 non sono in grado di garantire l'integrale copertura finanziaria dei servizi resi i cui costi gravano sul bilancio dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la concreta determinazione dei diritti portuali deve prevedere una procedura partecipativa che coinvolga nel processo di determinazione le associazioni rappresentative degli utenti portuali, sia erogatori di servizi sia fruitori degli stessi;
- RITENUTO** che la necessità di assicurare l'adozione della suddetta procedura partecipativa possa considerarsi soddisfatta attraverso gli incontri svolti nelle date 23/01/2024, 22/10/2024 e 05/12/2024 con gli Operatori del settore operanti nel porto di Ancona, nonché con i riferimenti alla tematica nel corso delle sessioni di Organismo di partenariato del 31 ottobre 2024 e 29 ottobre 2025 in sede di trattazione del bilancio di previsione 2025 e 2026;
- ACQUISITO** il parere del Comitato di gestione nella riunione del 17 dicembre 2025 con Deliberazione 73/2025;
- RITENUTO** opportuno, per ragioni di contabilità finanziaria/contabile, attribuire decorrenza alla presente Ordinanza a far data dal 1 ° gennaio 2026;

TUTTO CIO' PREMESSO



ORDINA

ART.1

Individuazione dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali (diritti portuali)

A far data dal 1 ° gennaio 2026, i diritti portuali di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale sono stabiliti come di seguito riportati:

	PREVISIONE TARIFFA 2026	
	Sbarchi	Imbarchi
AUTO	1,75 €	2,31 €
AUTOBUS E ALTRO	5,79 €	5,79 €
TIR	5,79 €	5,79 €
SEMIRIMORCHI	5,79 €	5,79 €
PAX TRAGHETTI	1,50 €	2,54 €
CROCIERISTI IMB/SB	1,68 €	1,68 €
CROCIERISTI IN TRANSITO		1,00 €

Tali importi saranno suscettibili di adeguamento ISTAT annuale. Inoltre, nel caso di nuove concessioni relative al traffico passeggeri e crociere detti importi potranno essere soggetti a modifica.

ART.2

Soggetti passivi

Gli importi dovuti all'AdSP MAC, in applicazione della presente Ordinanza, devono essere versati dall'armatore del vettore marittimo, anche per il tramite dell'agenzia di raccomandazione marittima, entro 20 (venti) giorni dalla emissione del relativo documento contabile, presso la Tesoreria dell'AdSP MAC - Banca UNICREDIT IT 87 Q 02008 02626 000107368610. Oltre il predetto termine, ferme restando le azioni di riscossione coattiva previste dalla legge, saranno applicati gli interessi di mora in misura pari a quella stabilita per le "transazioni commerciali" ex d. lgs 231/2002, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute dall'AdSPMAC per i costi di recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Nel caso di mancato versamento rispetto al termine sopra indicato e trascorsi ulteriori 10 giorni solari consecutivi dalla data dell'unico sollecito che l'Ente emanerà al riguardo, alla nave e/o alle navi della compagnia di navigazione inadempiente potrà essere negato l'uso dell'infrastruttura portuale con provvedimento motivato del Presidente dell'AdSP MAC.



ART. 3 **Modalità di comunicazione dati**

Al fine di consentire all'Autorità di Sistema portuale la liquidazione dei diritti dovuti, le agenzie raccomandatarie marittime sono tenute alla puntuale trasmissione dei dati di traffico relativi alle navi traghetti, passeggeri e crociere autocertificandoli ai sensi della Legge 445/2000 sul Port Community System messo a disposizione della ADSP del Mar Adriatico Centrale.

ART. 4 **Disposizioni finali**

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui violazione sarà perseguita ai sensi degli artt. 1164 e ss.gg. del Codice della Navigazione. La presente ordinanza, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio di questa AdSP, verrà pubblicizzata tramite inserimento sul sito web di questa AdSP, nonché trasmessa alle Capitanerie di Porto dei porti di competenza oltre che ai Comuni interessati. Con la entrata in vigore della presente Ordinanza, devono intendersi abrogati tutti precedenti provvedimenti in materia precedentemente emanati.

Ancona, data della firma digitale

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino